

## Collaborazione con aziende terze: la cooperazione è garantita?

Lavorare contemporaneamente, successivamente, insieme, ma mai uno contro l'altro. Perché la mancanza di coordinamento causa interruzioni di lavoro, costosi ritardi nella produzione e spesso anche infortuni. Questo opuscolo illustra come ottimizzare la cooperazione di più aziende.

**suvaPro**

sicurezza sul lavoro

## 1 Pericoli supplementari derivanti dalla cooperazione di più aziende

Le funzioni e i servizi che non concernono l'attività principale di un'azienda vengono sempre più spesso affidati ad un'azienda esterna. Si tratta ad esempio di:

- ◆ lavori di riparazione e manutenzione;
- ◆ lavori di costruzione e montaggio;
- ◆ lavori di ampliamento dell'azienda o aumento della produzione.

Questo tipo di processo lavorativo genera pericoli supplementari sia per il committente che per l'azienda terza:

- la presenza nell'azienda di persone estranee, che agiscono diversamente dalle altre, che ostacolano gli abituali processi di lavoro e che non sono a conoscenza delle norme di sicurezza;
- i collaboratori di un'azienda esterna lavorano in un ambiente a loro sconosciuto e sono anch'essi disturbati nei loro processi di lavoro.

In questo tipo di situazioni la mancanza di coordinamento provoca interruzioni nella produzione, ritardi ed infortuni.




Figura 1

## 2 Compiti e responsabilità dei datori di lavoro




Figura 2

In caso di cooperazione di più aziende, ogni datore di lavoro è responsabile della sicurezza dei suoi collaboratori.

Ogni datore di lavoro è responsabile della sicurezza dei suoi collaboratori in caso di cooperazione di più aziende (figura 2). In qualità di datore di lavoro siete responsabili dei seguenti punti:

### A. pianificazione

Pianificate il lavoro e i processi lavorativi in maniera da ridurre al minimo il rischio di infortunio e le ripercussioni sulla salute; fate rispettare le misure di sicurezza.

Se durante la pianificazione sorgono pericoli particolari, fate ricorso ad uno specialista della sicurezza sul lavoro (MSSL) ed elaborate un piano di sicurezza (vedere capitolo 5).

### B. informazione

Garantite l'informazione su:

- ◆ i pericoli esistenti nella vostra azienda;
- ◆ i pericoli derivanti dalla cooperazione;
- ◆ le misure necessarie per evitarli.

### C. provvedimenti

Concordate con le persone interessate i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza sul lavoro (potete servirvi della lista di controllo allegata).

### D. applicazione delle misure

Applicate le misure di sicurezza decise.

### E. controlli

Controllate periodicamente l'applicazione delle misure di sicurezza.

Inoltre, l'azienda committente deve richiamare l'attenzione dei collaboratori dell'azienda esterna sulle disposizioni di sicurezza in vigore nel proprio stabilimento.

### 3 Nominare un responsabile del coordinamento

Per adempiere ai compiti presentati nel capitolo 2 è necessario nominare un coordinatore in loco. In genere questo compito è di competenza della persona che dirige i lavori, qui di seguito denominata «coordinatore».

Coordinare la sicurezza significa evitare di mettere in pericolo i collaboratori di tutte le aziende che operano sullo stesso posto di lavoro.

Affinché il coordinatore possa raggiungere questo obiettivo sono necessarie le seguenti condizioni:

- ◆ il coordinatore deve poter impartire **ordini** concernenti la sicurezza e la tutela della salute ai collaboratori di tutte le aziende partecipanti. I compiti, le competenze e i poteri sono specificati per iscritto nel contratto d'opera e nell'elenco dei compiti del coordinatore;
- ◆ il coordinatore deve **conoscere l'azienda** (locali, processi di produzione, pericoli esistenti nell'azienda, interlocutori). Per questo il coordinatore è generalmente nominato dall'azienda committente. Sui cantieri è di solito il capo cantiere ad assumere questo incarico;
- ◆ il lavoro di coordinamento dipende dal mandato e dalle condizioni specifiche. La lista di controllo allegata indica i punti che, nella misura del possibile, devono essere coordinati;
- ◆ bisogna svolgere **colloqui** regolari con tutti gli interessati. È indispensabile preparare bene questi colloqui indicando la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

### 4 Quando deve intervenire il coordinatore?

Il coordinatore deve intervenire quando:

- ◆ non sono state rispettate le disposizioni di sicurezza;
- ◆ l'azienda terza non può gestire da sola una situazione imprevedibile che mette in pericolo i suoi collaboratori o terze persone;
- ◆ l'azienda terza non è visibilmente all'altezza del compito che le è stato affidato.

**In generale** il coordinatore deve intervenire con l'ausilio del superiore del collaboratore interessato. Far rispettare l'applicazione delle misure di competenza dell'azienda è compito del superiore dell'azienda stessa.

**Eccezione** fatta in caso di pericolo imminente di vita o di integrità fisica delle persone interessate (i propri collaboratori, quelli dell'azienda terza o di terzi). In questo caso il coordinatore deve interrompere immediatamente i lavori ed informare quanto prima i superiori delle persone interessate.

## 5 In caso di pericoli particolari fate ricorso ad uno specialista della sicurezza sul lavoro!

Se durante la fase di pianificazione si constata pericoli particolari risultanti dalla collaborazione con altre aziende, si raccomanda di procedere come segue:

1. per l'**individuazione e la valutazione di pericoli e rischi particolari** sui luoghi di lavoro comuni rivolgetevi ad un medico del lavoro o ad un altro specialista della sicurezza sul lavoro (MSSL);
2. sulla base di questa valutazione **elaborate un piano di sicurezza**. La lista di controllo allegata «Collaborazione con aziende terze – settori di coordinamento» fornisce le basi per l'elaborazione di un piano di sicurezza di questo tipo;
3. **applicare le misure** decise nel piano di sicurezza e controllate periodicamente la loro efficacia. Per l'applicazione di queste misure è necessario nominare un coordinatore in loco.



Figura 3  
In caso di pericoli particolari rivolgetevi agli specialisti!

## 6 Lavoro temporaneo

Non bisogna confondere la «cooperazione di più aziende» con il «lavoro temporaneo». A questo proposito nell'**Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)** è stabilito quanto segue:

### Art. 9 Cooperazione di più aziende

<sup>1</sup> Se in un posto di lavoro operano lavoratori di più aziende, i rispettivi datori di lavoro devono concordare e adottare i provvedimenti necessari ai fini della tutela della sicurezza sul lavoro. Essi devono informarsi reciprocamente e informare i loro lavoratori sui pericoli e sui provvedimenti atti a prevenirli.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro deve esplicitamente avvertire un terzo riguardo alle esigenze della sicurezza sul lavoro nella sua azienda qualora gli conferisca il mandato, per tale azienda di:

- a. pianificare, costruire, modificare o riassetare attrezzature di lavoro nonché edifici e altre costruzioni;
- b. fornire attrezzature di lavoro oppure sostanze nocive alla salute;
- c. pianificare o realizzare procedimenti di lavoro.

### Art. 10 Lavoro temporaneo

Il datore di lavoro, che occupa nella sua azienda manodopera ottenuta in prestito da un altro datore di lavoro, ha verso di essa, gli stessi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che ha assunto verso i propri collaboratori.

Nell'Ordinanza 3 della Legge sul lavoro (OLL3) sono contenute disposizioni analoghe sulla tutela della salute (**art. 8 Cooperazione di più aziende, art. 9 Personale a prestito**). Nel caso di «Lavoro temporaneo» (OPI) o «Personale a prestito» (OLL3) la responsabilità per la sicurezza e la tutela della salute spetta solo ed esclusivamente al datore di lavoro responsabile sul posto di lavoro. Egli ha nei confronti dei collaboratori ottenuti in prestito da un altro datore di lavoro gli stessi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che ha assunto verso i suoi lavoratori.

Suva  
Sicurezza sul lavoro  
Casella postale, 6002 Lucerna

Per informazioni:  
Tel. 041 419 51 11

Per ordinazioni:  
[www.suva.ch/waswo-i](http://www.suva.ch/waswo-i)  
Fax 041 419 59 17  
Tel. 041 419 58 51

### Collaborazione con aziende terze: la cooperazione è garantita?

Autore: Othmar Wettmann,  
Divisione Sicurezza sul lavoro

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.  
1<sup>a</sup> edizione – gennaio 2001  
4<sup>a</sup> edizione – maggio 2008 – da 3000 a 3500 copie

Codice: 66092.i

Il sistema di sicurezza aziendale atto a garantire la sicurezza e la tutela della salute sul lavoro comprende 10 punti. La presente pubblicazione approfondisce un aspetto del punto 2.

1. Principi guida, obiettivi di sicurezza
- 2. Organizzazione della sicurezza**
3. Formazione, istruzione, informazione
4. Regole di sicurezza
5. Individuazione dei pericoli, valutazione dei rischi
6. Pianificazione e realizzazione delle misure
7. Organizzazione delle emergenze
8. Partecipazione
9. Tutela della salute
10. Controllo, audit

## Lista di controllo:

# Collaborazione con aziende terze – settori di coordinamento

In caso di collaborazione con aziende terze i datori di lavoro delle aziende interessate devono assicurare il coordinamento per garantire la sicurezza sul lavoro. La presente lista di controllo indica in maniera non esaustiva i settori che, a seconda del mandato e della situazione specifica, devono essere coordinati.

Per ulteriori informazioni su questo argomento consultate la pubblicazione «Collaborazione con aziende terze: la cooperazione è garantita?» (codice 66092.i).

Settore di coordinamento	Osservazioni	Coordinamento necessario?		Misure
		Sì	No	
<b>1. Principi guida e obiettivi di sicurezza</b>				
	In generale non è necessario nessun tipo di coordinamento.			
<b>2. Organizzazione della sicurezza</b>				
Compiti e competenze dei partecipanti	Regolamentazione mediante: - contratto d'opera - elenco dei compiti, mansionari			
Potere del coordinatore di impartire ordini	Regolamentazione mediante: - contratto d'opera - elenco dei compiti, mansionari			
Interlocutori	- Organigramma del committente - Organigramma della collaborazione - Regolamentazione delle supplenze			
Svolgimento dei lavori	Scadenze (inizio, tappe importanti, fine)			
Conclusione dei lavori	Controllo completo o parziale della consegna dei lavori			
Orari di lavoro, orari di apertura				
Rapporti				
Divieti di accesso e di permanenza				
Identificazione necessaria				
Autorizzazione per lavori particolari	Ad esempio per: - lavori di saldatura - lavori su e in prossimità di impianti elettrici - trasporto di persone con apparecchi di sollevamento - lavori in ambienti stretti (pozzi, canalizzazioni, silos, cisterne, container,...) - lavori in zone infiammabili o con pericolo di esplosione - lavori in zone contaminate - lavori di demolizione e risanamento di elementi contenenti amianto - impiego di materiale pericoloso - lavori con cariche esplosive			
Utilizzazione comune di mezzi di comunicazione	Ad esempio di: - telefono, telefax			
<b>3. Formazione, istruzione, informazione</b>				
Scambio di informazioni su: - rischi esistenti nell'azienda - regole di sicurezza in vigore	Inserimento, preparazione ed istruzione dei lavoratori: - definire chi interviene e partecipa - determinare il contenuto e lo svolgimento - definire chi fa cosa			

Settore di coordinamento	Osservazioni	Coordinamento necessario?		Misure
		Si	No	
<b>4. Regole e standard di sicurezza</b>				
Posti di lavoro e lavoratori isolati	- Persone di contatto - Sorveglianza			
Particolare necessità di spazio				
Superficie di stoccaggio				
Vie di circolazione, installazioni	- Quali utilizzare? - Regole della circolazione, segnalazione, sbarramenti, deviazioni, posteggi			
Uso di mezzi aziendali non propri	Ad esempio: - macchine, utensili (ad es. gru) - ponteggi, scale - condotte di alimentazione - collegamenti elettrici			
Dispositivi di protezione individuale (DPI)	Quali portare? Dove?			
Pulizia del posto di lavoro				
Rifiuti, acque reflue, residui di sostanze	- Manipolazione - Etichettatura - Discarica, smaltimento			
<b>5. Individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi</b>				
Individuazione dei pericoli Eventuale analisi dei rischi	- Dove e quando c'è pericolo? - Cosa può succedere? - Ci sono pericoli particolari? (-> eventualmente ricorso MSSL)			
<b>6. Pianificazione e realizzazione delle misure</b>				
	Piano di applicazione			
<b>7. Organizzazione delle emergenze</b>				
Prevenzione e protezione contro gli incendi	- Piano antincendio - Estintori e impianti d'estinzione - Istruzione - Stoccaggio di materiale infiammabile			
Vie di fuga e salvataggio	- Punti di incontro - Uscite di emergenza - Divieto d'uso ascensori			
Allarme e soccorso	- Organizzazione dell'allarme - Numeri d'emergenza			
Pronto soccorso	- Soccorritori, samaritani - Materiale di primo soccorso, infermeria			
<b>8. Partecipazione dei collaboratori</b>				
<b>9. Tutela della salute</b>				
Utilizzazione comune delle installazioni dell'azienda	Ad esempio di: - installazioni sanitarie, toilette, spogliatoi - sala pausa, distributori di bevande, mensa			
Comportamento in generale	Ad esempio a riguardo di : - fumo, alcool - cibo, bevande - ordine, pulizia, igiene			
<b>10. Controllo, audit</b>				
Controllo e rispetto delle misure di sicurezza	- Chi controlla cosa? - Nel contratto d'opera indicare le sanzioni in caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza			